

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, o in modalità mista, su decisione del Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari, con le precisazioni di cui all'art. 8.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale della Provincia. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale di funzionamento del Consiglio Provinciale.
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri provinciali contenuta nell'avviso di convocazione.
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio Provinciale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità di:
 - a) intervenire alla riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;
 - b) esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto secondo le previsioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
 - c) sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati.
3. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4

Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale è consentita con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno, più o tutti i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
2. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio provinciale in videoconferenza o in modalità mista si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente della Provincia o suo sostituto.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 7

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Generale.
3. I Consiglieri che partecipano da remoto rispondono attivando la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

Art. 8

Sedute delle commissioni consiliari

1. Il Presidente della Commissione consiliare può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio provinciale.

Art. 9

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente il Presidente della Provincia, i componenti del Consiglio Provinciale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 10

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio Provinciale.
2. La disciplina prevista nel presente regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci fino all'approvazione di specifica disciplina da parte dell'Assemblea stessa.